

Intestazione temporanea dei veicoli, le ultime disposizioni



La scelta del Nlt piace alle aziende

Una notizia importante per il **noleggio a lungo termine** e le **flotte aziendali**: il **Ministero dei Trasporti** ha recentemente emanato la circolare applicativa che riguarda le disposizioni sull'**intestazione temporanea dei veicoli**.

LA PREMESSA - Nell'ambito generale delle misure di contrasto all'elusione fiscale, con la Legge 210 del 2010 veniva previsto all'articolo 94, 4° comma bis del **Codice della Strada** l'obbligo di dichiarare **ogni atto o fatto giuridico comportante una variazione nominativa dell'intestatario** della carta di circolazione o la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. Dopo numerosi confronti con le Associazioni di categoria, Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato l'11 luglio scorso l'**attesa circolare applicativa**, con un entrata in vigore prevista per il 3 novembre p.v. La normativa è comunque complessa e non è esclusa la possibilità di ulteriori perfezionamenti della regolamentazione.

L'IMPEGNO DI ANIASA - Per quanto riguarda l'utilizzo di veicoli a **noleggio a lungo termine** e le **flotte aziendali**, **Aniasa** aveva evidenziato da subito l'esigenza di **adeguata interpretazione della previsione normativa**. Con la Risoluzione dell'8 febbraio 2011 la Commissione Trasporti della Camera evidenziava la necessità di non appesantire inutilmente i costi delle attività di locazione, utilizzando unicamente flussi informatici e senza quindi l'a complicata e dispendiosa apposizione di etichette sulla carta di circolazione. Anche a seguito del DPR attuativo n. 273 del 2012, la circolare prevede infatti che l'obbligo di comunicazione di possesso del veicolo per un periodo superiore a

30 giorni sia assolto **dall'impresa cliente** con comunicazione, anche cumulativa per più veicoli, con un **invio telematico all'Archivio Nazionale dei Veicoli**. Per facilitare l'adempimento è anche prevista la possibilità di delegare la stessa impresa di locazione.

DALLA PARTE DEL RENTING - Per venire incontro alle esigenze del **noleggìo a lungo termine** espresse da Aniasa, la comunicazione riguarda: la **denominazione e la sede dell'azienda** che ha sottoscritto il contratto di locazione, la **targa del veicolo** e la **scadenza della locazione**. Sarà quindi rilasciata in tempo reale una ricevuta attestante l'assolvimento dell'obbligo. La Motorizzazione ha anche sottolineato che non sussiste l'obbligo di tenere questa ricevuta a bordo del veicolo in locazione ed in sede di controllo il conducente del veicolo non è pertanto sanzionabile. Considerando i presupposti legislativi di tutela della circolazione, la circolare esamina altresì la fattispecie di **veicoli concessi in comodato**, anche da Case auto per esigenze di mercato o di rappresentanza connessa a particolari eventi. La fattispecie del comodato è per la prima volta esaminata nell'ambito della disciplina del Codice della Strada. L'obbligo di comunicazione ricade **sul comodatario** (colui che ha la disponibilità del veicolo) e in questo caso è emesso un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione.

GLI OBIETTIVI DI ANIASA - Aniasa sta continuando il positivo confronto con gli **uffici della Motorizzazione** per ulteriormente perfezionare e semplificare la regolamentazione. L'obiettivo principale è **ridurre al minimo i costi** e le necessità amministrative e gestionali delle aziende clienti, specialmente quelle con elevato numero di veicoli a noleggio.